

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO



Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo
P.U.D.M

Relazione e Norme tecniche di attuazione

TAVOLA
1

Il Tecnico

Il Rup

**Elaborazione GIS e rappresentazione
cartografica a cura di Intea S.r.l.**

| | |
|----------------------------------|--------|
| Premessa | pag. 2 |
| Valutazioni ambientali | pag. 4 |
| Infrastrutture | pag. 6 |
| Elementi morfologici e paesaggio | pag. 6 |
| Descrizione aree | pag. 7 |
| Le aree omogenee | pag. 7 |
| Area omogenea FMI | pag. 7 |
| Area omogenea FCF | pag. 9 |
| Area omogenea FS | pag. 9 |
| Area omogenea FT | pag.12 |
| Area omogenea FZ | pag.13 |

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

| | |
|---|---------|
| Art,1 norme generali | pag.13 |
| Art,2 attuazione | pag. 14 |
| Art,3 aree omogenee – lotti | pag.14 |
| Art.4 accesso al demanio marittimo | pag. 20 |
| Art.5 attività consentite | pag. 20 |
| Art.6 utilizzazione delle aree libere | pag. 21 |
| Art.7 materiali e finiture | pag. 22 |
| Art.8 ombreggio | pag.22 |
| Art,9 abbattimento delle barriere architettoniche | pag.22 |
| Art.10 cartellonistica | pag.23 |
| Art. 11 gestione | pag.23 |
| Art.12 concessioni esistenti | pag.24 |
| Elenco Tavole | pag.25 |

Allegato 1 Concessioni demaniali esistenti

Allegato 2 Concessioni demaniali di progetto

PREMESSA

In data 12.09.2012 con D.D.G. N. 474 è stato approvato il piano di utilizzazione del Demanio Marittimo del comune di San Vito Lo Capo, ai sensi della legge regionale 29/11/2005 n. 15 e in ottemperanza al D.A. del 25/05//2006, che dettava le regole per la corretta applicazione della suddetta legge.

Dal 2012 ad oggi una serie di disposizioni regionali hanno mutato in maniera rilevante le procedure di elaborazione, adozione e approvazione dei PUDM, in particolare:

- La L.R. 17 marzo 2016, n. 3 recante *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.*
- Il D.A. 319/GAB del 05/08/2016 – *Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.*
- Il D.A.152/GAB dell'11/04/2019 “Modifiche ed integrazioni al D.A. 319/Gab, del 05/08/2016.
- La legge regionale 16.12.2020 n.32 – Disposizioni in materia di Demanio Marittimo.

Le norme sono finalizzate alla regolamentazione della gestione e della fruizione del demanio marittimo regionale, alla individuazione dell'iter procedurale per la formazione dei PUDM (dal momento dell'avvio al suo definitivo completamento e approvazione) e prevedono il trasferimento delle funzioni amministrative sulle aree demaniali ai Comuni, l'avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale e dettano le nuove linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.

L'art.4 comma 2 del D.A. 319/GAB del 05/08/2016 stabilisce che *i comuni costieri della Sicilia predispongano il Piano di utilizzo del demanio marittimo, per le aree di cui al primo comma dell'articolo precedente, in base ai principi generali e con le modalità e le procedure definiti dal combinato disposto della l.r. 15/2005 e s.m.i. e della l.r. 3/2016.*

Il D.A.152/GAB dell'11/04/2019 impone che i PUDM redatti dai Comuni, ai sensi della legge regionale 29/11/2005 n. 15, debbano essere adeguati alle specifiche regolamentari e tecniche introdotte dalla l.r.3/2016.

Pertanto il Comune di San Vito Lo Capo, con Determina n. 465 del 10 giugno 2019, ha incaricato l'Architetto Vincenzo Provenza per la revisione e l'aggiornamento del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di San Vito Lo Capo e il Prof. Agronomo Andrea Ferrarella per le valutazioni ambientali.

A livello nazionale è stata avviata, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 9-septiesdecies, della L. 125/2015, la ricognizione delle fasce costiere regionali, finalizzata all'elaborazione di una proposta di revisione organica delle aree del demanio marittimo. La ricognizione riguarda prioritariamente gli aspetti disciplinati dell'articolo 32 “Delimitazione di zone del demanio marittimo” e 35 “Esclusione di zone del demanio marittimo” del Codice della Navigazione; in particolare per l'art. 32 la ricognizione riguarda i casi di assenza/incertezza della dividente demaniale e la eventuale ricostruzione del “demanio necessario”, mentre per quanto riguarda l'art. 35 la ricognizione interessa soprattutto opere di urbanizzazione (strade, piazze, passeggiate, ecc.) che non siano più riconducibili alla pubblica fruizione del mare. A tal fine l'art. 8 del D.A. 319/GAB del 05/08/2016 dispone che i Comuni costieri effettuino una

ricognizione delle fascia demaniale di competenza ed elaborino una proposta di revisione delle aree del demanio marittimo che ricadono nel proprio territorio, che viene trasmessa dai Comuni costieri all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente insieme al PUDM.

A tal fine è stata definita una apposita relazione (allegato 5.1) con allegata relativa cartografia (tav. 5.1.1 e tav. 5.1.2)

L'Assessorato provvederà quindi a valutare le proposte dei Comuni e a elaborare un quadro di sintesi omogeneo e coerente a scala regionale, al fine di pervenire ad una ipotesi di revisione organica delle fasce costiere demaniali.

L'adeguamento della proposta di piano riguarda principalmente i seguenti interventi:

1. Ambito territoriale oggetto del PUDM;
2. Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione relativamente alle funzioni amministrative sul demanio marittimo trasferite al Comune;
3. Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione relativamente alle regole e ai parametri per le attività, strutture, accessi, etc..., alle nuove Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.
4. Aggiornamento del Rapporto Ambientale e della Relazione di Incidenza sulla base delle modifiche precedentemente citate;
5. Inserimento negli elaborati grafici delle informazioni cartografiche di cui alla PARTE III delle nuove Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (allegato 1 al D.A. 319/GAB del 05/08/2016)
6. Adeguamento dei dati del Sistema Informativo Territoriale alle Linee guida per l'editing della Cartografia di Base di cui al Sub-Allegato 1/E del D.A. 319/GAB del 05/08/2016
7. Elaborazione di una proposta di revisione delle aree del demanio marittimo e della linea di costa che ricadono nel territorio comunale, sulla base di attività di ricognizione delle fasce costiere, attraverso rilievi topografici ed accertamenti catastali.

Ai sensi dell'art.40 comma 1 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione di alcune aree, è attribuita, previa approvazione del Piano di Utilizzo Demanio Marittimo, *ai comuni, i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime.* In attuazione del suddetto articolo, con il D.A. 319/GAB del 05/08/2016 sono individuate le aree del demanio marittimo regionale, la cui gestione sarà affidata ai comuni costieri dell'isola a seguito dell'approvazione dei relativi Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM). Le aree demaniali marittime, che non sono oggetto del trasferimento di funzioni previsto dalla l.r. 3/2016, restano nella esclusiva competenza della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA) e sono:

- a) aree del demanio marittimo date in concessione diretta ai comuni;
- b) aree portuali di competenza regionale;
- c) beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime;
- d) aree che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali;
- e) aree demaniali in uso ad altre amministrazioni dello Stato/Enti pubblici;
- f) aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali;

L'art. 4 della sopracitata l.r. 15/2005, come modificato dall'art. 56 della l.r. 9/2009 e dall'art. 39 della l.r. 3/2016, definisce inoltre le procedure di elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le procedure di approvazione degli stessi PUDM da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Ai sensi del suddetto articolo, *l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. I piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali, i piani acquisiscono efficacia.*

Il PUDM è redatto tenendo conto della cartografia relativa al Sistema Informativo del Demanio della Regione siciliana (SIDERSI) fornita dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Gli elaborati sono stati adeguati alle Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia del D.A. n. 319/GAB 05/08/2016. In particolare, per quanto riguarda l'attività di editing per l'elaborazione della cartografia tematica di base, sono state rispettate le Linee guida per l'editing della Cartografia di Base e utilizzata la Cartografia Tematica di Base fornita da parte del DRA (Dipartimento Regionale dell'Ambiente) alle amministrazioni comunali; si tratta di dati vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema Gauss Boaga (stesso sistema adottato dal S.I.De.R.Si), che comprende sia livelli informativi a scala regionale, sia livelli informativi standardizzati a scala comunale, che faranno parte integrante del Sistema Informativo Demanio Marittimo della Regione Siciliana (SI- DeMar).

VALUTAZIONI AMBIENTALI

Per assicurare un assetto adeguato alla zona costiera, occorre comprenderne le specificità, nonché le pressioni e le forze (anche esterne) che ne influenzano le dinamiche. Ciò richiede la raccolta e la produzione di dati opportuni, informazioni e indicatori, oltre al ricorso di tecniche di valutazione integrata. L'uso di valutazioni ambientali strategiche per piani, programmi e progetti, sulla base delle direttive sulla valutazione ambientale strategica (VAS) e di incidenza ambientale (VincA), risulta indispensabile per garantire la sostenibilità delle scelte di piano. In particolare la Valutazione Ambientale Strategica rappresenta uno strumento fondamentale, che costituisce parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione e accompagna la formazione del piano sin dalle fasi iniziali. Attraverso il processo di valutazione vengono infatti definiti:

- ✓ la descrizione del quadro conoscitivo, ovvero lo stato di fatto del territorio e le tendenze evolutive dei sistemi naturali ed antropici;
- ✓ la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale;
- ✓ il rapporto con altri piani/programmi pertinenti;
- ✓ l'individuazione delle interazioni delle scelte di piano con i sistemi ambientali e territoriali e la valutazione degli effetti degli interventi significativi di trasformazione del territorio, tenendo conto della definizione di possibili scenari di progetto alternativi;
- ✓ l'individuazione degli scenari di progetto definitivi e delle eventuali misure atte a impedire, mitigare, compensare gli impatti e una loro valutazione di sostenibilità;
- ✓ la definizione di indicatori atti al monitoraggio delle scelte di piano e dei loro effetti.

La Valutazione Ambientale Strategica, in quanto processo partecipativo ed inclusivo delle istanze e dei contributi di tutti gli attori interessati, garantisce che il piano sia uno strumento condiviso dalle comunità locali e dai portatori di interesse che agiscono nel territorio. Per tali motivi è necessario effettuare una ricognizione degli strumenti di pianificazione presenti sul territorio in esame, in vigore o in via di approvazione ed esaminarne gli obiettivi, gli indirizzi, le prescrizioni, gli interventi relativi al Rapporto Ambientale.

Si è anche tenuto conto dell' "Unità fisiografica costiera", in cui ricade il territorio del Comune di San Vito Lo Capo:

l' Unità Fisiografica Costiera n°14 Capo Feto- Capo San Vito che si sviluppa per una lunghezza totale di circa 134,4 Km (isole dello stagnone comprese), presenta per il 13 % coste basse sabbiose, per il 24% coste basse calcarenitiche ricoperte di sabbia, e per il 42% coste alte rocciose;

L' Unità Fisiografica Costiera n°15 , che si sviluppa da ovest verso est da Capo San Vito a Capo Rama, per una lunghezza totale di km 59,748 circa e ricade lungo il litorale tirrenico settentrionale della Sicilia, comprendendo territori appartenenti alle provincie di Trapani e di Palermo. Il tratto di costa considerato presenta porzioni di litorale esposte ai venti e ai mari prevalenti in questa zona, e porzioni più riparate e rappresenta in maniera netta e ben definita una “microcella” di sedimenti, delimitata dai due capi.

INFRASTRUTTURE

Le principali infrastrutture di trasporto, ricadenti parzialmente o interamente all'interno dell'Unità fisiografica, sono le seguenti:

- la SP 63 S. Vito – Scopello;
- la SS 187 Castellammare del Golfo la Ferrovia Palermo – Trapani;
- i porti di San Vito lo Capo, Castellammare del Golfo, Balestrate e Trappeto;
- alcuni tratti di strade comunali di lungomare;

ELEMENTI MORFOLOGICI E PAESAGGIO

Il paesaggio di questo tratto di litorale siciliano è caratterizzato dalla presenza di ampie pianure costiere degradanti verso mare, e da rilievi interni medio-alti con quote variabili tra i 600 e i 1.100 metri s.l.m. Le piane costiere sono formate da superfici di abrasione marina posizionate a varie quote, interrotte da ripe di erosione marina ormai inattive. Nell'interno, grandi paleofalesie bordate da potenti falde detritiche danno luogo ad una successione di terrazzi marini. Il progressivo abbassamento del livello del mare ha favorito il formarsi di profonde gole fluviali nei tratti terminali di alcuni fiumi (Iato e Nocella).

Gli elementi morfologici che caratterizzano l'Unità sono:

- ✓ promontori rocciosi a falesie o a costa rocciosa bassa e frastagliata, intervallati da piccolissime baie sabbiose;

- ✓ tratti di litorale basso sabbioso o sabbioso ciottoloso: la spiaggia di San Vito lo Capo e il litorale da Castellammare del Golfo a San Cataldo, con spiagge non molto larghe;
- ✓ una zona montuosa, retrostante alla fascia costiera, caratterizzata da scarse incisioni, o in alcuni tratti priva di vero e proprio reticolo idrografico, e solcata da incisioni e vallette formatesi per ruscellamento diffuso e selvaggio.

La porzione occidentale dell'Unità costiera, dal promontorio di Capo San Vito fino al porto di Castellammare del Golfo, ad eccezione della spiaggia di San Vito, è caratterizzata da litorale roccioso, con scogliere basse, inframezzate ogni tanto da poche e strette calette sabbiose e ciottolose, e solo eccezionalmente risulta essere a strapiombo in pochi tratti.

DESCRIZIONE AREE

Il P.U.D.M. ha suddiviso la fascia territoriale del demanio marittimo del comune in 5 aree tendenzialmente omogenee, con riguardo alle analoghe caratteristiche ambientali, morfologiche, naturalistiche ed infrastrutturali. In ogni area, che è stata identificata nel presente Piano, si è tenuto conto della finalità e dell'uso del territorio, delle caratteristiche d'antropizzazione o della connotazione fortemente naturalistica.

Ad ogni area è stato collegato un criterio d'uso di conservazione, che tiene conto non solo delle tradizioni e delle attività produttive ad esso collegate, ma soprattutto delle destinazioni d'uso individuate nel PRG e delle previsioni del Piano Territoriale Paesistico.

LE AREE OMOGENEE

Le aree identificano l'insieme di ambiti costieri demaniali marittimi compresi all'interno dei confini comunali, tendenzialmente omogenei e cioè aventi medesime caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali.

Ogni area costituisce la rappresentazione di uno o più insiemi costieri identificati, tenendo presente la loro finalità, secondo criteri che consentano una trattazione unitaria dei territori da essa individuati e delle norme ad esso collegate così identificate:

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| Area Omogenea FMI | Fronte mare | Macari – Isulidda |
| Area Omogenea FCF | Fronte mare | Calarorssa -Faro |

| | | |
|------------------|-------------|-------------------|
| Area Omogenea FS | Fronte mare | Spiaggia |
| Area Omogenea FT | Fronte mare | Tonnara del secco |
| Area Omogenea FZ | Fronte mare | RNO dello Zingaro |

AREA OMOGENEA FMI – fronte di mare , zona di Macari , Isulidda

Area che si sviluppa per circa km 10,407 delimitata ad est dal profilo del Monte Cofano e dal Territorio del Comune di Custonaci, ad ovest dalla falesia di punta negra. Quest'area presenta una conformazione di scogliera bassa con calette accessibili molto belle, meta continua degli amanti della balneazione, attirati soprattutto dalla limpidezza delle acque e dalla tranquillità dei luoghi.

Una delle strategie, indicata nel vigente Piano d'Utilizzo, è stata quella di delocalizzare il carico antropico stagionale, individuando altre aree della costa, dove è possibile promuovere l'attività di balneazione senza prevedere strutture stabili destinate a tale scopo. Nella presente proposta di piano si prevede di mantenere integre queste aree che sono di particolare pregio storico-naturalistico, favorendo solo le attività di approssimazione a tali aree (es. trenino turistico). La promozione e la conoscenza del territorio è utile per sostenere ulteriori iniziative turistiche, al fine di destagionalizzare la proposta turistica e spalmare in un arco temporale maggiore il forte carico antropico. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dell'ambiente e della natura incontaminata dei luoghi, intende lasciare integri i luoghi della zona OMOGENEA FMI. L'arenile di baia S. Margherita, che si è formato in modo naturale attraverso un deposito costante di sabbia in questi ultimi anni, ha portato a proporre una revisione della linea di costa e della dividente demaniale, come da tavola 5.1.1.

In questa area omogenea esiste e se ne prevede il mantenimento, la concessione **rilasciata a EL BAHIRA VILLAGE SRL**, *allo scopo di collocare una passerella sospesa per l'accesso diretto al mare.*

Tale concessione è a servizio di un'attività svolta su area privata e nel presente piano, la sua permanenza sarà consentita.

In zona "Bue Marino" insiste inoltre una piccola concessione demaniale marittima (n°301/2014) allo scopo di mantenere un punto di deposito / noleggio di ombrelloni e sdraio. Tale concessione oltre a ricadere in prossimità di una zona ad alto rischio di pericolosità R4 del PAI, interessa un'area di notevole interesse ambientale che si intende mantenere integra. Per tali motivi non si prevede alcuna area da attrezzare per la balneazione.

AREA OMOGENEA FCF – fronte di mare, zona Cala Rossa – Faro

Quest'area, che si estende per circa 8,150 km, è delimitata ad est dalla Torre Isulidda e si estende fino a ridosso del molo Nord del porto.

Notevoli sono i fenomeni carsici con formazione di pianori sommitali e doline, dove l'erosione favorisce l'accumulo di terra rossa inframmezzata da diffusi litosuoli e rocce affioranti in lastre e spuntoni. Numerosi sono gli anfratti e le grotte naturali, alcune delle quali di grande interesse archeologico. L'area incanta per la sua aspra e rara bellezza, per i colori intensi in ogni stagione.

Quest'area nella sua vocazione naturalistica, si presta ad essere zona di interesse per le attività turistiche eco-compatibili. Il particolare contesto, con la presenza di alte pareti di roccia e di insenature degradanti dolcemente verso il mare, si presta all'attività di trekking, free-climbing, birdwatching, snorkeling. L'unica via di accesso, rappresentata dall'antica "*regia Trazzera*", può essere utilizzata come percorso di mountain-bike e strumento conoscitivo di questo sito di pregio naturalistico.

Nel territorio in questione è stata rilasciata dal demanio marittimo regionale n.1 concessione a servizio di una struttura balneare esistente, quale:

- ✓ **la concessione rilasciata alla società SIGMA FOOD SRL, allo scopo di collocare un solarium sopra la scogliera e passerelle e molo per l'accesso al mare**

Per le peculiari valenze ambientali sopra descritte, il presente piano non prevede la conferma di tale concessione.

AREA OMOGENEA FS Spiaggia

- ✓ **L'area della spiaggia** è l'area maggiormente interessata dal carico antropico derivante dalle attività di balneazione e si estende per circa 1,465 km. La maggiore concentrazione di presenze si registra nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, ma significative sono anche le presenze nel mese di Settembre, in particolare in coincidenza con la rassegna internazionale di cultura ed enogastronomia del "Cous Cous Fest". La tendenza registrata negli ultimi anni è quella di un allungamento della stagione balneare anche ai mesi di Maggio e Ottobre. Nell'ambito della pianificazione e regolamentazione della spiaggia, sono stati valutati una serie di parametri, che hanno tenuto conto dell'assetto urbanistico della città e del suo sviluppo. Il paese è nato originariamente a ridosso della chiesa Madre, poi si è sviluppato in direzione del profilo di costa e nella pianura a ridosso del centro originario, mantenendo comunque una caratteristica a "scacchiera" che consente una facile comunicazione tra gli assi di penetrazione principale. Nella redazione del PUDM è stato preso in considerazione il piano urbano del traffico, con particolare riguardo alla

zonizzazione. Nel PUDM vigente nella zona spiaggia sono concentrate numerose piccole concessioni demaniali destinate a nolo e posa di sdraio e ombrelloni, di pedalò, insieme a concessioni al servizio delle strutture ricettive, della ristorazione, del diportismo nautico e dello sport. Nell'arenile vi è la presenza di un unico stabilimento balneare privato denominato "Al Sabbione S.r.l." ed altre aree concesse a privati o società che operano nel campo turistico-alberghiero per la posa di sdraio e ombrelloni. Numerose concessioni demaniali sono state rilasciate ai privati per altre attività legate al turismo, al Comune di S. Vito Lo Capo è stata concessa l'area oggi destinata ad area attrezzata per i diversamente abili. Sempre sull'arenile insistono n.6 servizi di doccia all'aperto, dislocati a ridosso del muretto del marciapiede, che unitamente ai bagni pubblici dislocati su aree comunali e le numerose attività commerciali di bar e ristorazione, completano e rispondono alle esigenze dei fruitori della spiaggia. La restante parte di superficie dell'arenile in atto risulta destinata a spiaggia libera, tuttavia accade che, ampie aree destinate a spiaggia libera, vengano "impropriamente" utilizzate come aree attrezzate per la balneazione da parte di concessionari delle piccole aree destinate all'affitto di sdraio e ombrelloni, il che comporta nella stagione balneare un utilizzo disordinato della spiaggia con effetti negativi di vivibilità e dell'immagine complessiva dell'intero territorio. E' dunque necessario pianificare l'utilizzo dell'arenile in modo da disciplinare in maniera omogenea l'utilizzo della spiaggia e regolamentare le concessioni rilasciabili per le diverse attività previste dalla normativa vigente.

Considerata la connessione della spiaggia con il tessuto urbano si prevedono dei "lotti" o concessioni demaniali da destinare ad "altre attività", intendendosi con questa definizione aree destinate alla collocazione di sdraio e ombrelloni senza l'aggiunta di alcun altro servizio, nonché piccole aree destinate all'affitto di pedalò. Non si prevede la realizzazione di nessun stabilimento balneare né di aree attrezzate per la balneazione per due ordini di motivi:

- 1) i servizi collegati alla balneazione, ovvero servizi igienici, docce, spogliatoi, bar e servizi di ristorazione, esistono già e si prevede di potenziarne alcuni. Essi si trovano indicati nella tavola 6.2, dove vengono riportati puntualmente. Esistono 3 blocchi di servizi igienici indicati nella tavola 6.2 con i simboli WC e l'Amministrazione prevede di potenziarli con la realizzazione di altri due WC in area comunale, come indicati nella stessa tavola con il simbolo WCP. I servizi esistenti sono dotati già di docce, quelli da realizzare oltre che di docce saranno dotati di spogliatoi e di bagni cosiddetti "per famiglie". Sulla spiaggia esistono già n. 6 docce all'aperto indicate nella tavola 6.2 con il simbolo D1-D2-D3-D4-

D5-D6 . Infine si evidenzia che sulla via lungomare insistono numerose attività di bar e ristorazione che non rendono necessaria la strutturazione di tali servizi sulla spiaggia.

- 2) La realizzazione di stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione andrebbero ad alterare la percezione che i visitatori hanno della spiaggia di San Vito Lo Capo e “nascondere e parzializzare” la vista del mare con strutture fisse impattanti previste per le sopradette tipologie. Si andrebbe a modificare l’aspetto paesaggistico del territorio che, come è noto, è interamente vincolato dal D.A. n.699 del 20/03/1979. Inoltre la realizzazione sulla spiaggia di strutture fisse che prevedono la costruzione di impianti e riserve idriche e strutture per lo smaltimento dei reflui, si ritiene incompatibile con il sistema naturale rappresentato dalla particolare sabbia organogena, costituita quasi esclusivamente da residui di gusci di molluschi e coralligeno. La spiaggia di S. Vito Lo Capo, quindi, è il risultato peculiare di un equilibrio ambientale, dove entrano in gioco meccanismi delicati, che la creazione di strutture potrebbe alterare eccessivamente.

I lotti nei quali si prevede l’affitto di sdraio e ombrelloni sono identificati nella tavola 6.2 dalla lettera A1 alla lettera A.16.

I lotti nei quali si prevede l’accesso agli animali di affezione sono indicati come C1 e C2.

Il lotto destinato alle attrezzature per diversamente abili è indicato con la lettera H.

I lotti nei quali si prevede il noleggio di pedalò vengono indicati con le lettere da B1 a B6.

Le totti di salvataggio vengono indicate con le lettere da T1 a T8.

Nell’area FS, a ridosso dell’abitato del Comune di San Vito Lo Capo, ricade la strada via litoranea lungomare, la villa comunale e le attrezzature sportive, quali campi di calcio a 5 di basket e tennis. Oltre alla concessione sulla spiaggia (destinata ai diversamente abili) il Comune è destinatario di un’altra concessione di circa 31.432,27 mq, la n.148/2007 che interessa il lungomare, parte della villa nei pressi del porto e una porzione di area portuale, ove sono state realizzate alcune attrezzature sportive comunali. Per maggiore chiarezza possiamo distinguere: una prima zona di concessione di superficie parziale di circa 21.156 mq che si trova sul lungomare ed in parte della villa comunale.

La rimanente parte della Conc. Demaniale n.148/2007, ricade all’interno dell’area portuale. Entrambe le aree, essendo utilizzate per scopi pubblici e sulle quali si trovano impianti di urbanizzazione primaria, sono oggetto di richiesta di sdemanzializzazione e di trasferimento al patrimonio comunale.

La concessione è destinata al *MANTENIMENTO ZONE A VERDE, STRADA LITORANEA, IMPIANTI IGIENICO SANITARI, RETE FOGNARIA, VASCHE DI SOLLEVAMENTO* Etcc... . Si sottolinea che, secondo l'art 3 del D.A. 319/Gab comma 2, l'area in questione, essendo già in concessione al Comune, resta esclusa dalla pianificazione comunale, così come la zona portuale su cui si estende una parte della concessione.

Sempre sul lungomare insistono diverse altre concessioni demaniali, rilasciate a privati per attività economiche, come affitto bici, ombrelloni e sdraio, noleggio attrezzature da gioco, collocazione di pedane e sedie oppure come aree a servizio di bar e ristoranti, balconi in affaccio su area demaniale, collocazione di pergolati, etcc... .

La zona del porto è stata individuata dalla Regione Siciliana con DECRETO del 7 marzo 2001. All'interno dell'area è vietata la balneazione, ma vi insistono concessioni per attività di diportismo nautico e per lo scalo e alaggio delle imbarcazioni.

Le aree demaniali marittime, che ricadono sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali, e le aree del demanio marittimo di competenza statale non sono oggetto del trasferimento di funzioni previsto dalla l.r. 3/2016 e pertanto restano nell'esclusiva competenza della Regione siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA)

AREA OMOGENEA FT -Tonnara del secco -

Area estesa circa km 13,391 delimitata ad est dalla spiaggia di San Vito lo Capo ed ad ovest dalla zona di punta Solanto. Quest'area presenta zone di particolare pregio e parti che sono fortemente compromesse dalla presenza di attività antropiche, che ne hanno pregiudicato il delicato equilibrio. La particolarità di quest'area è rappresentata dai resti della *Torre dell'Usciere* e dalla *Tonnara del Secco*, ambedue di inestimabile valore storico-culturale. In tale area vi è la presenza di una concessione demaniale, intestata al Comune di San Vito Lo Capo di mq 129,66 per il mantenimento della condotta fognaria.

Sulla zona è presente un'ampia ed estesa superficie demaniale, affidata in concessione al villaggio Calampiso, che con 3.531,8 mq ingloba alcune strutture di servizio della struttura turistica e un'ampia zona di Cala Grottazza. La concessione, ricade quasi totalmente in zona R4 del PAI. Poichè la concessione interessa strutture ricadenti nel demanio marittimo non è oggetto di pianificazione. Oltre alle concessioni descritte, non sono previste ulteriori aree da pianificare.

In quest'area esistono e se ne prevede il mantenimento due concessioni per servizi infrastrutturali pubblici e precisamente:

il pennello a mare del depuratore comunale e la cabina di trasformazione di e-distribuzione.

AREA OMOGENEA FZ RNO dello Zingaro

L'area Omogenea ha una lunghezza di costa estesa di circa km 8,447 e comprende il fronte mare di tutta la R.N.O. Zingaro. La riserva Naturale dello Zingaro, istituita con Legge Regionale 98/81, la cui gestione è affidata Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, paradiso naturale miracolosamente integro nella sua impareggiabile bellezza, è esclusa dalla presente pianificazione, ai sensi dell'art 3 c.2 lettera d e pertanto resta disciplinata dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 1 – NORME GENERALI

1.1 Le procedure di formazione ed approvazione del piano di utilizzo del demanio marittimo comunale sono definite ai sensi della l.r.3/2016 e del D.A. 319/Gab del 5 agosto 2016 come integrato e modificato dal D.A. 152/Gab del 11/04/2019 e della legge regionale 16.12.2020 n.32 – Disposizioni in materia di Demanio Marittimo.

1.2 Le superfici delle concessioni potranno subire variazioni per effetto della erosione costiera, pertanto, dovranno essere rispettati gli allineamenti perpendicolari della battigia indicati nella cartografia allegata, mentre, gli allineamenti paralleli alla battigia, potranno subire variazioni per rispettare i seguenti parametri : parallelamente alla linea di battigia e alla delimitazione a monte della spiaggia, dovrà essere garantito un passaggio della larghezza minima di metri lineari 5,00, per consentire il transito di mezzi di servizio (soccorso e pulispiaggia). E' vietata qualsiasi attività, sia sulla spiaggia che nel tratto di mare prospiciente, che presupponga l'utilizzo di mezzi acquatici o terrestri a motore, con l'esclusione dei soli mezzi di salvataggio e pulizia del litorale e dello specchio acqueo.

1.3 Il servizio di salvataggio bagnanti, verrà assicurato dal Comune di San Vito Lo Capo.

1.4 La pulizia del litorale verrà effettuata dal Comune, limitatamente alle aree non in concessione ai privati.

1.5 L'Area demaniale già in concessione al Comune con la concessione di 31.432,27 mq n.148/2007 , indicata nella tavola 3 , nelle more della sdemanializzazione, potrà essere utilizzata per attività ludico motorie, sportive, mostre, fiere, promosse o patrocinate dal Comune .

1.6 Ogni variazione, di carattere generale o particolare, alle previsioni del presente piano, dovrà essere approvata secondo la procedura prevista dalle linee guida di cui al D.A. 319/Gab del 5 agosto 2016 e integrato e modificato dal D.A. 152/Gab del 11/04/2019 e dalle altre disposizioni che saranno eventualmente emanate.

Art. 2 – ATTUAZIONE

Gli interventi da realizzare nelle aree da concedere inserite nel PUDM dovranno acquisire tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni dei competenti uffici comunali, regionali e dello Stato, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione approvato con R.D. n.

327 del 30/03/1942 e aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 e da altre norme statali o regionali in materia.

Art. 3 – AREE OMOGENEE ZONE E LOTTI

La fascia territoriale di competenza del demanio marittimo, interessata dal P.U.D.M. è stata suddivisa in aree e lotti.

Le aree rappresentano un sistema costiero con caratteristiche omogenee dal punto di vista ambientale, morfologico ed infrastrutturale.

I lotti individuati all'interno della zona spiaggia, sono porzioni delimitate di superfici ove ricadono le concessioni demaniali, destinati esclusivamente alla collocazione di sdraio e ombrelloni. I servizi necessari a dette concessioni trovano ampio soddisfacimento nel territorio nella zona "Urbana" ove sono allocati numerosi servizi privati e pubblici quali: w.c. docce, attività commerciali, bar e ristoranti.

LE AREE OMOGENE

| | | |
|-------------------|-------------|-----------------------------|
| Area Omogenea FMI | Fronte mare | Macari – Isulidda |
| Area Omogenea FCF | Fronte mare | Calarossa -Faro |
| Area Omogenea FS | Fronte mare | Spiaggia |
| Area Omogenea FT | Fronte mare | Tonnara del secco |
| Area Omogenea FZ | Fronte mare | RSN orientata dello Zingaro |

LOTTI

I lotti individuati nella zona spiaggia, insieme all'unico lotto previsto nelle zona FMI Indicato come L1, sono aree che ai sensi della normativa vigente saranno affidati mediante procedura ad evidenza pubblica. Tale modalità è prevista dall'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e dal Consiglio del 12 dicembre 2006, c.d. direttiva Bolkestein recepita in Italia con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

La norma prevede che per il rilascio di concessioni demaniali marittime e l'assegnazione dell'area l'autorità concedente deve adottare una procedura di evidenza pubblica.

I lotti previsti nella zona spiaggia sono i seguenti:

lotti A1-A2-A3- A4-A5-A6- A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15 -A16

lotti di superficie 1.000 mq ciascuno, il cui fronte mare è rilevabile in cartografia per ogni singola concessione, sono destinati a nolo e posa ombrelloni e lettini e distano tra di loro minimo 25 ml. Ai concessionari dei lotti è consentito il noleggio di sdraio e ombrelloni predisposti ordinatamente sull'arenile, previa presentazione all'amministrazione di planimetria a scala adeguata e relazione tecnica esplicativa redatta da tecnico abilitato alla professione.

Le concessioni Demaniali identificate con la lettera "A" dovranno essere delimitate a mezzo di paletti in legno di colore bianco dell'altezza di mt 1 fuori terra e diametro non inferiore a cm 3 e cordone marino bianco o color corda, munite di cartelli con fondo bianco e scritta nera indicante la ditta concessionaria e il numero della concessione.

Nessuna altra struttura e/o attività è consentita all'interno di tali aree.

Inoltre in tali aree dovranno essere rispettate le seguenti norme:

1. la visuale dell'arenile dovrà essere mantenuta libera dal tramonto all'alba, le aree possono essere utilizzate esclusivamente per la posa di ombrelloni in numero massimo di 150 e lettini in numero massimo di 300 per ogni concessione, di colore uniforme riconoscibile per ogni singola concessione. I concessionari avranno l'obbligo della chiusura degli ombrelloni al tramonto. Gli ombrelloni potranno avere diametro da 180 a 220 cm, con il palo in legno, in pvc o in alluminio con diam. 4,0 cm..
2. L'attività non può essere iniziata, giornalmente, prima delle ore 7,30 e dovrà terminare alle ore 20,30.
3. Gli assegnatari devono provvedere alla costante pulizia dell'arenile a propria cura e spese e conferire i rifiuti differenziandoli.
4. Gli ombrelloni e i lettini appartenenti a ciascun concessionario dovranno essere numerati;
5. I concessionari sono obbligati al rilascio al cliente di apposita ricevuta, secondo la normativa fiscale esistente;
6. nelle aree concesse sarà posta una segnaletica, senza opere di fondazione fissa, indicante l'ingresso e l'uscita della concessione;

7. nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno o pvc con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;
8. gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere mantenuti puliti per tutta la stagione balneare dai concessionari. Nei casi delle aree interposte tra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo di pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta;
9. La spiaggia di San Vito Lo Capo è Smoke – Free. Il divieto di fumo vige dalla battigia alla penultima fila di ombrelloni che dovranno essere muniti di posacenere. Potrà essere consentito fumare nelle zone retrostanti gli ombrelloni, su aree specifiche appositamente dedicate ai fumatori.
10. E' vietato disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione.
11. All'interno dell'area **A15** sarà possibile individuare una superficie massima pari a mq 200 per effettuare attività fitness, palestra all'aperto e attività collegate, con collocazione di pedana in legno e con collocazione di attrezzature specifiche;

Il lotto "H"

è un'area in concessione al Comune di San Vito Lo Capo, ed è destinata ad area attrezzata per i diversamente abili. In tale area di mq di 772, il comune continuerà a svolgere l'attività con finalità pubblica di servizio sociale affidando il servizio a cooperative e/o associazioni adeguate allo scopo.

Sull'area in concessione potranno essere collocate le attrezzature idonee a permettere una comoda e idonea permanenza sull'arenile e un altrettanto comoda balneazione ai diversamente abili ed ai loro accompagnatori collocando opportune pedane per il transito di carrozzine per disabili e valide coperture con la posa di

sdraio e ombrelloni nella restante parte fruibili, all'occorrenza, da accompagnatori normo dotati. All'interno della struttura, per tutto il periodo estivo, vi è la costante presenza di operatori specializzati (OSS) i quali si occuperanno dell'assistenza alla balneazione con l'ausilio delle indispensabili sedie JOB.

All'interno della struttura potranno essere collocati un massimo numero di 70 ombrelloni e il doppio di sdraio e/o sedie.

Considerata la finalità dell'area, all'interno potrà essere collocata una piccola struttura in legno da utilizzare per spogliatoio e primo soccorso di dimensioni massime 2.00 x 4.00 x 2,5 di altezza. La pedana in legno o in pvc dovrà consentire l'accesso all'area dal lungomare sino all'area in concessione.

L'accesso al mare dovrà essere garantito predisponendo un'apposita passerella ritraibile che prolunghi i percorsi di accesso fino alla battigia. In maniera facoltativa lo stabilimento potrà dotarsi di apposite sedia a ruote da spiaggia che permettano l'accessibilità al mare e la possibilità di fare il bagno a persone con disabilità motoria.

Alla struttura hanno libero accesso tutti i disabili e un assistente in accompagnamento.

Sull'area valgono le stesse norme dettate per le aree "A"

I lotti B1-B2-B3-B4-B5-B6

Sono aree per attività di nolo pedalò e/o surf-bike ubicate in cartografia nella tavola 6.1, avranno una dimensione di mq 36 (m 4.50x8.00) con un fronte a mare di 4.50 mq , con la possibilità per ogni singola concessione, di collocare un numero massimo n° 4 pedalò all'interno.

Nessun altro genere di attività può essere svolta tranne il posizionamento di una postazione con ombrellone e n.2 sedie per il personale addetto al nolo.

I pedalò non utilizzati dovranno essere mantenuti fuori dalla battigia e ricollocati nell'area in concessione.

I lotti T1-T2-T3-T4-T5-6-T7-T8

Sono previste n° 8 postazioni di torrette di salvataggio, collocate ogni 150 ml, come indicato nella Tv. 6.1, di superficie mq 4 e dimensione ml 2.00 x2.00 destinate alla vigilanza di personale qualificato con brevetto di assistente a bagnanti.

Nell'area si prevede: l'installazione di attrezzature preposte e necessarie come, la scialuppa di salvataggio, gli anelli, la cassetta del pronto soccorso e piccole aree di sosta ombreggiate.

Il periodo di attivazione del servizio di salvataggio deve coincidere con la stagione balneare come fissata dall'ARTA.

Il servizio è attivo dalle ore 9,00 al tramonto.

Presso ogni postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnanti munito di idoneo brevetto. L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta obbligatoriamente di colore rosso o rosso e giallo indicante la qualifica

Le bandiere

Ciascuna postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata:

BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione;

BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio;

BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.

Lotti D1-D2-D3-D4-D5-D6

Sono previste n° 6 postazioni per docce all'aperto di superficie pari a mq 18.00 come ubicate nella tavola 6.2. Le aree saranno dotate di bracci docce a gettone temporizzate e posizionate nei pressi del muro che divide l'arenile con il marciapiede del lungomare. Sulla superficie occupata potranno essere collocate pedane in legno o in pvc appoggiate sull'arenile comunicanti con il marciapiede.

Le docce da utilizzare esclusivamente per rilavare la sabbia, saranno composte da semplici bracci e doccioni .

Le docce vanno lasciate in ordine e pulite, non è consentito utilizzare shampoo, bagno schiuma o saponi in spiaggia.

Le strutture potranno essere alimentate da impianti fotovoltaici e/ elettrici a norma di legge e l'impianto idrico potrà essere collegato alla rete comunale.

Le vasche di accumulo in pvc, se presenti, dovranno essere non visibili.

I concessionari sono tenuti alla pulizia e igiene giornaliera.

Lotti denominati "C1-C2"

Le aree C1-C2 di 654 mq ciascuna sono spazi riservati al soggiorno degli animali domestici ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/05 e sono rilevabili nella tavola 6.2.

In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:

- 10(massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico.
- All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento di cani abilitati al salvamento.
 - L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico sanitarie di settore.

L'area in concessione deve essere delimitata con recinzione in tavolato e rete metallica di altezza non superiore a mt 2,00 l'area deve avere un numero sufficiente di porte.

Il progetto esecutivo dell'area dovrà essere sottoposto agli organi tecnici comunali, all'ASP competente territorialmente e alla Soprintendenza BB.CC.AA.

Lotto della zona FCF denominato L1 ha lo scopo di collocare una passerella sospesa per l'accesso diretto al mare e avrà la dimensione massima di mt 1.80 per mt 25,00.

Art. 4 – ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO

Ai fini del libero transito dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media di ml. 5,00. In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.

E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.

Saranno sempre previsti dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico. Tali accessi saranno assicurati ad intervalli non superiori a 150 mt. L'uno dall'altro.

E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.

Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, deve essere lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00.

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 5 – ATTIVITA' CONSENTITE

1. Al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica, salvaguardando gli ambienti abitativi e l'ambiente esterno dall'inquinamento acustico non è consentita l'installazione di apparecchi elettroacustici.

Art. 6 – UTILIZZAZIONE DELLE AREE LIBERE

1. Le zone libere comprendono l'arenile libero adiacente alla battigia, i corridoi di transito perpendicolari alla litoranea e le zone della spiaggia libera.
2. L'arenile libero ha dimensione minima di 5,00 m a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.

3. Sull'arenile libero da concessioni demaniali non sono ammesse installazioni di alcun tipo. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze della Capitaneria di Porto competente riguardanti l'arenile libero ed i percorsi di accesso al mare.
4. Considerando una area complessiva dell'arenile di mq 102.730,31 le concessioni in previsione nella zona "SPIAGGIA", occupano un'area di mq 19.348,41 pari al 19.02% del totale e la superficie di spiaggia libera è pari a mq. 83.381,90 pari al 80.98% di tutto l'arenile.
5. Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza che gli stessi debbano sostenere alcun onere. In tali zone, con esclusione dei corridoi di accesso al mare, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio od altre attrezzature comunque denominate, che dovranno essere rimosse al tramonto del sole. E' vietata qualsiasi forma di bivacco o campeggio. Tali zone non possono essere affidate in concessione.
6. L'Amministrazione comunale dovrà assicurare accessibilità della spiaggia libera anche a persone portatrici di handicap.
7. L'Amministrazione comunale dovrà inoltre curare la periodica pulizia dei tratti di spiaggia per i quali non vige l'obbligo di pulizia per i concessionari;

Art. 7 – MATERIALI E FINITURE

1. Strutture in elevazione
 - a) In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali, rimovibili e tipici del luogo, evitando l'utilizzo di materiali plastici e/o plastificati.

b) In tutti gli spazi ed aree pubbliche per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è obbligatorio l'utilizzo prevalente del legno e teli ombreggianti in osservanza del regolamento comunale.

2. Pavimentazioni sull'arenile

a) Le pavimentazioni per percorsi pedonali, possono essere posate a secco sulla sabbia nei colori naturali, in armonia con il resto della concessione.

b) Dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale appoggiato sul terreno.

Art. 8 – OMBREGGIO

1. Nelle zone destinate alle concessioni demaniali balneari gli ombrelloni dovranno essere posizionati a una distanza di 1,50 m dal confine della concessione onde consentire la realizzazione di un corridoio di accesso al mare di 1,50 m sul quale l'ombreggio non potrà estendersi.

Art. 9 – ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'art. 23 della L. 05/02/1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989, n. 13 ed all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili.

2. I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità delle aree concesse e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

3. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Art. 10 – CARTELLONISTICA

1. E' vietata l'apposizione di cartelli, striscioni in qualsiasi materiale e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare.
2. L'Amministrazione provvederà alla apposizione della numerazione delle concessioni attraverso un più ampio progetto di arredo urbano.

Art. 11 – GESTIONE

1. In tutte le aree demaniali ad uso pubblico in concessione al comune è consentito lo svolgimento temporaneo di iniziative ludiche, sportive, culturali e di animazione, promosse dall'Amministrazione comunale. L'Ente Comune si riserva la facoltà di installare giochi o strutture di arredo urbano acquisiti anche a mezzo di sponsorizzazioni.
2. Il presente piano è operativo unicamente nelle aree del Demanio Marittimo in gestione al Comune e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso.
3. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le Leggi Regionali riguardanti la materia, le norme del Regolamento e delle N.T.A. del PRG Comunale, del Piano territoriale Paesistico, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, del D.P.R. 380/2001, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti e/o regolamento di gestione del PUDM e del PAI
4. La ricognizione della dividente demaniale come richiesto da circolare ARTA del 27/06/2017, interessa l'area urbanizzata situata tra l'abitato e la spiaggia . Questa variazione della linea demaniale esclude dal demanio marittimo l'area già interessata dalla

concessione demaniale rilasciata al Comune di San Vito Lo Capo come riportato nello shapfiles “ctr_polygon”. L’area in questione risulta ormai assorbita al tessuto urbano di San Vito Lo Capo, con destinazione a sede stradale e villa Comunale, in essa non avviene nessuna programmazione in quanto richiesto dalla suddetta circolare.

Art. 12 – CONCESSIONI ESISTENTI

Sebbene il PUDM oggi aggiornato risulti in buona parte compatibile con quello vigente, esso potrà trovare piena attuazione a seguito dello spirare delle concessioni in atto esistenti e di quelle prorogate ai sensi della vigente normativa per i concessionari che ne hanno fatto richiesta.

ELENCO TAVOLE

| TAV | SCALA (1:X) | |
|-------|----------------|---|
| 1 | | RELAZIONE E NORME TECNICHE |
| 2 | 10.000 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU MAPPE CATASTALI E DIVISIONE DEL TERRITORIO IN AREE OMOGENEE |
| 2.1 | 5.000 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE - ORTOFOTO CON INDICAZIONE DELL'AREA OMOGENEA FMI (FRONTE MARE MACARI - ISULIDDA) |
| 2.2 | 5.000 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE - ORTOFOTO CON INDICAZIONE DELL'AREA OMOGENEA FCF (FRONTE MARE CALAROSSA - FARO) |
| 2.3 | 5.000 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE - ORTOFOTO CON INDICAZIONE DELL'AREA OMOGENEA FS (FRONTE MARE SPIAGGIA) |
| 2.4 | 5.000 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE - ORTOFOTO CON INDICAZIONE DELL'AREA OMOGENEA FT (FRONTE MARE TONNARA DEL SECCO) |
| 2.5 | 5.000 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE - ORTOFOTO CON INDICAZIONE DELL'AREA OMOGENEA FZ (FRONTE MARE ZONA RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLO ZINGARO) |
| 3.1 | | ELENCO CONCESSIONI ESISTENTI |
| 3,2 | 2.000 | CONCESSIONI ESISTENTI - ZONA MACARI ISULIDDA |
| 3,3 | 2.000 | CONCESSIONI ESISTENTI - ZONA SPIAGGIA |
| 3,4 | 2.000 | CONCESSIONI ESISTENTI - ZONA TONNARA DEL SECCO |
| 3,5 | 2.000 | CONCESSIONI ESISTENTI - E-DISTRIBUZIONE |
| 3,6 | 2.000 | CONCESSIONI ESISTENTI - ZONA CALAMPISO |
| 4.1 | 10.000 | REGIME VINCOLISTICO E IDENTIFICAZIONE CONCESSIONI ESISTENTI IN AREE A RSCHIO PERICOLOSITA' |
| 4.2 | 10.000 | REGIME VINCOLISTICO CON IDENTIFICAZIONE DEI DISSESTI, PARCHI, SIC E ZPS E RISERVE NATURALI |
| 4.1.1 | 1.000 | REGIME VINCOLISTICO E IDENTIFICAZIONE CONCESSIONI ESISTENTI IN AREE A RSCHIO PERICOLOSITA' - FMI MACARI - ISULIDDA |
| 4.1.2 | 1.000 | REGIME VINCOLISTICO E IDENTIFICAZIONE CONCESSIONI ESISTENTI IN AREE A RSCHIO PERICOLOSITA' - CALAMPISO |
| 5.1 | | RELAZIONE ESPLICATIVA IN MERITO ALLA RICOGNIZIONE DELLA FASCIA COSTIERA E ALLA DIVIDENTE DEMANIALE |
| 5.2.2 | 2.000 | REVISIONE DIVIDENTE DEMANIALE - ZONA SPIAGGIA |
| 5.2.1 | 2.000 | REVISIONE DIVIDENTE DEMANIALE E REVISIONE LINEA DI COSTA - ZONA BAI A S. MARGHERITA |
| 6.1 | 2.000 | PROGETTO - AREA OMOGENEA CALAROSSA - FARO |
| 6.2 | 2.000 | PROGETTO - AREA OMOGENEA SPIAGGIA |
| 6.3 | 2.000 | PROGETTO DEPURATORE - PENNELLO A MARE |
| 6.4 | 2.000 | PROGETTO CABINA ENEL |